

===== ALLEGATO "A" AL N. 6.306/4.571 DI REPERTORIO =====

===== STATUTO ASSOCIAZIONE =====

===== PERITI INDUSTRIALI - COMO =====

===== TITOLO I =====

===== ART. 1 =====

E' corrente una associazione denominata =====

===== "Associazione dei Periti Industriali della =====

===== Provincia di COMO" =====

===== in forma abbreviata =====

===== A.P.I. Co =====

L'Associazione ha sede presso il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como, attualmente in Via Vittorio Emanuele II n. 113 ed è durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2051 (duemilacinquantuno). =====

===== ART. 2 =====

L'Associazione dei Periti Industriali è apolitica e non ha scopo di lucro. =====

L'Associazione ha come scopo di: =====

- svolgere qualsiasi attività volta a valorizzare la categoria e la professione di Perito Industriale, promuovendo ed attuando ogni iniziativa idonea per il raggiungimento dello scopo; =====

- promuovere ogni attività culturale e formativa, l'organizzazione dei convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, corsi di preparazione o di perfezionamento per favorire l'aggiornamento tecnico e culturale degli associati; =====

- attuare iniziative di studio e di ricerca, editoriali, per la formazione e l'aggiornamento culturale nei diversi aspetti in cui viene esercitata l'attività della categoria dei Periti Industriali; =====

- assumere l'esecuzione, l'organizzazione e la gestione, per se o per conto di altre organizzazioni od enti, pubblici o privati, di servizi aziendali di qualsiasi natura: tecnica, gestionale, promozionale, informativa e culturale; =====

- svolgere attività editoriale su argomenti di interesse della categoria come: pubblicazioni su argomenti specifici, pubblicazione e stampa di atti di convegni su risultati di ricerche, ecc.; =====

- svolgere attività di reciproca conoscenza e socializzazione tra gli associati; =====


- curare e mantenere i contatti e la collaborazione con i Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como istituzionali e con altre associazioni affini, sia italiane che straniere; =====

- svolgere ogni altra iniziativa volta alla tutela della professione dei Periti Industriali. =====

===== Titolo II - I SOCI =====

===== ART. 3 =====

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tut-



ti coloro che siano iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como. =====

I soci hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali. =====

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. =====

Sulla domanda di iscrizione dei soci, decide motivatamente ma in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo. =====

In sede di prima iscrizione, il Consiglio Direttivo delibera la quota annua a carico di ogni socio. =====

===== **ART. 4** =====

La richiesta di adesione, va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Le richieste sono esaminate in via definitiva dal Consiglio Direttivo. =====

La mancata accettazione della richiesta di iscrizione, dovrà comunque essere motivata dal Consiglio Direttivo per iscritto. =====

===== **ART. 5** =====

I soci dell'Associazione, purchè in regola col pagamento delle quote sociali hanno diritto: =====

- di godere di tutti i vantaggi assicurati dall'Associazione e dei servizi da essa erogati; =====
- di intervenire alle Assemblee dei soci, esercitandovi i diritti loro riconosciuti dal presente Statuto; =====
- di frequentare i locali dell'Associazione, secondo quanto disposto dalle relative norme; =====
- di ricevere le pubblicazioni dell'Associazione, alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. =====

===== **ART. 6** =====

La qualità di socio si perde: =====

- per dimissioni scritte del socio, che avranno comunque decorrenza a partire dall'inizio dell'anno sociale successivo a quello in cui le dimissioni sono state presentate; =====
- per mancato pagamento della quota associativa annuale trascorsi sei mesi dalla fine dell'esercizio precedente; =====
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto; =====
- per cancellazione dall'Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como fatta salva l'eventuale decisione del Consiglio Direttivo di mantenere l'iscrizione in qualità di socio aderente. =====

===== **Titolo III - ORGANI SOCIALI** =====

===== **ART. 7** =====

Gli organi sociali dell'Associazione sono: =====

- l'Assemblea generale dei soci; =====
- il Presidente dell'Associazione; =====
- il Vice-Presidente; =====
- il Consiglio Direttivo dell'Associazione; =====
- il Tesoriere; =====
- il Segretario. =====

Ai membri degli organi sociali, potranno essere riconosciuti, su decisione del Consiglio direttivo, eventuali rimborsi per le spese sostenute nell'espletamento degli incarichi loro delegati. =====

===== **Titolo IV - ASSEMBLEA DEI SOCI** =====

===== **ART. 8** =====

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno, mediante avviso scritto inviato ai soci, almeno otto giorni prima della data di convocazione oppure con pubblicazione sul sito dell'associazione oppure con affissione nei locali della sede o qualsiasi altro mezzo telematico atto a raggiungere il destinatario, sempre almeno otto giorni prima della data di convocazione. =====

L'Assemblea viene convocata inoltre ogni volta che il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando un quarto dei soci ordinari lo richieda. == L'Assemblea é presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente dell'Associazione e, in caso di loro assenza o temporaneo impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano per carica. =====

L'Assemblea é costituita dai soci in regola con il pagamento della quota associativa. =====

I soci aventi diritto al voto, possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio. =====

Ogni delegato può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe. =====

L'Assemblea é validamente costituita in prima convocazione se sono presenti, anche a mezzo delega, la metà più uno dei soci. L'Assemblea potrà essere convocata in seconda convocazione, almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. =====


In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati. =====

Salvo i casi espressamente previsti dallo statuto, le delibere dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei votanti. ==

Spetta all'Assemblea: =====

- fissare le direttive per l'attività dell'Associazione; =====
- approvare il bilancio consuntivo e le relazioni accompagnatorie; =====
- discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto; =====
- stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura dei contributi annuali dovuti dai soci; =====
- nominare i membri del Consiglio Direttivo in accordo con quanto stabilito dal presente statuto; =====
- approvare ogni altra eventuale proposta avanzata dai soci in sede di Assemblea. =====

Le delibere dell'Assemblea vengono fatte risultare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'As-



semblea. =====  
Del risultato delle elezioni sarà redatto apposito verbale  
sottoscritto dagli scrutatori che sarà allegato al verbale  
dell'Assemblea. =====

===== **Titolo V - PRESIDENTE - CONSIGLIO DIRETTIVO** =====

===== **ART. 9** =====

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei soci. =====

E' costituito da sette membri di cui tre dovranno essere consiglieri del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como in carica al momento dell'elezione. =====

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. =====

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri: =====

- il Presidente dell'Associazione, =====
- il Vice-Presidente, =====
- il Segretario, =====
- il Tesoriere. =====

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. =====

A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza, perdita della qualità di Consigliere del Consiglio direttivo del Collegio o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio Direttivo stesso, fino al limite statutario di cui al comma 2). =====

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione. =====

===== **ART. 10** =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre Consiglieri. =====

===== **ART. 11** =====

Sono compiti del Consiglio Direttivo: =====

- promuovere iniziative in relazione agli scopi sociali nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea; =====
- deliberare preventivamente in merito alla relazione ed al bilancio consuntivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====
- deliberare in ordine all'ammontare dei contributi associativi ed alle modalità di pagamento degli stessi, da sottoporre all'Assemblea; =====
- decidere in merito alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione nell'ambito del bilancio preventivo; =
- decidere sull'ammissione e sulla espulsione dei soci. =====

===== **ART. 12** =====

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. =  
Il Presidente é nominato dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri che siano anche componenti in carica del Consiglio Direttivo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como. =====

Il Presidente in carica del Consiglio Direttivo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Como non può essere eletto Presidente dell'Associazione. ==

Il Presidente, in casi particolari, può delegare il potere di firma ad uno o più membri del Consiglio Direttivo. =====

Al presidente spetta la responsabilità della corretta esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo il proprio operato alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. =====

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi può essere sostituito, anche nella rappresentanza legale, dal Vice-Presidente. =====

===== **ART. 13** =====

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e provvede a redigere i rendiconti economici in conformità alle direttive del Consiglio Direttivo. =====

===== **ART. 14** =====

Il Segretario dell'Associazione é nominato dal Consiglio Direttivo e viene scelto fra i suoi componenti. =====

Il Segretario, per quanto di sua competenza, é responsabile dell'attività e dell'organizzazione degli uffici dell'Associazione. Cura inoltre il disbrigo degli affari correnti, provvede alla firma della corrispondenza ordinaria e svolge ogni altro compito a lui demandato del Presidente. =====

Il Segretario, nell'ambito delle direttive impartite, mantiene i contatti con le altre organizzazioni di particolare interesse per l'attività dell'Associazione. =====


===== **Titolo VI - DISPOSIZIONI GENERALI** =====

===== **ART. 15 - Patrimonio sociale** =====

Il patrimonio dell'Associazione é formato: =====

- dai beni immobili e mobili che potranno pervenirgli in proprietà, =====
- dal fondo di riserva, =====
- dai contributi annuali dei soci, =====
- dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, finchè non ne sia deliberata la spesa, =====
- dalle somme incassate dall'Associazione per diritti di qualsiasi natura, per ritenute, per vendita di pubblicazioni, periodici, ecc., =====
- dai lasciti e donazioni. =====

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di



effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. =  
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento a fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. ==  
Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili neppure per causa di morte. =====

===== **ART. 16 - Anno Sociale** =====

L'anno sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. =====

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Bilancio consuntivo deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura. =====

===== **ART. 17 - Disposizioni disciplinari** =====

Il Consiglio Direttivo può prendere, nei confronti dei soci, i seguenti provvedimenti disciplinari: =====

- censura verbale o scritta, per fatti lievi; =====
- sospensione della qualifica di socio, per la durata minima di un mese fino al massimo di un anno, per fatti gravi che tuttavia non ledono la figura morale del socio; =====
- espulsione pronunciata a seguito di cattiva condotta morale, ritenuta dal Consiglio Direttivo incompatibile con l'appartenenza all'Associazione. =====

I provvedimenti disciplinari vengono comunicati al socio per iscritto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. ==

===== **ART. 18 - Modificazione dello Statuto** =====

Lo Statuto Sociale può essere modificato dall'Assemblea con il voto favorevole espresso da almeno i tre quarti dei soci presenti o presenti per delega. =====

===== **ART. 19** =====

Alla Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. =====

===== **ART. 20 - Scioglimento dell'Associazione** =====

Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea dei soci appositamente convocata. =====

In tal caso l'Assemblea, in prima convocazione è valida se

sono presenti, anche per delega, almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e in regola con i pagamenti delle quote sociali. =====

Le deliberazioni, in tal caso, sono valide col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti. =====

In seconda convocazione l'Assemblea, potrà essere convocata non prima di dieci giorni di calendario dalla prima convocazione. =====

In tal caso l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti di persona o per delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote sociali. =====

In tal caso, le deliberazioni sono valide col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti. =====

Gli eventuali liquidatori, nominati dall'Assemblea, dovranno operare secondo quanto stabilito dal codice civile e dalle norme di legge vigenti. =====

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

===== **ART. 21 - Regolamento interno** =====

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. =====

===== **ART. 22** =====

Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente Statuto, valgono le norme vigenti del C.C. e delle altre leggi vigenti in materia. =====

===== **Como, 16 (sedici) settembre 2016 (duemilasedici).** =====

FIRMATO: SEVERICO GUIDO =====

FIRMATO: DR FABIO GALVALISI NOTAIO =====

=====



Atto e Corno il 23.09.2016 N.16330 Serie 1.1  
18 245,00

Il precedente documento, scritto su 7 fogli  
è copia conforme all'originale da me Dottor  
FABIO GALVALISI notaio in Appiano Gentile rilasciata in  
Appiano Gentile, il 24 ottobre 2016

In carta libera per gli usi consentiti  
dalla legge in tale forma.



*Galvalisi*